

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2485/91 DELLA COMMISSIONE**

del 29 luglio 1991

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2561/90, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali, e il regolamento (CEE) n. 2562/90, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio relativo alle zone franche e ai depositi franchi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2562/90 della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88;

considerando che occorre assicurarsi che le merci che hanno subito manipolazioni usuali in virtù delle quali sono soggette ad una tassazione inferiore restino soggette alla tassazione loro applicabile se non avessero subito le manipolazioni di cui sopra; che quando tali merci sono vincolate ad un regime doganale diverso dall'immissione in libera pratica o dall'esportazione o dalla custodia temporanea la dichiarazione relativa a tale destinazione deve recare una menzione che permetta d'identificare le merci soggette a diversa tassazione;

considerando che occorre prevedere una procedura di cooperazione amministrativa per garantire la corretta tassazione delle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica o per un altro regime doganale che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale dopo il loro vincolo ad un regime doganale o al regime della custodia temporanea;

considerando che la commissione economica per l'Europa delle nazioni unite ha creato un modello per i documenti commerciali;

considerando che la Commissione delle Comunità europee si è impegnata a rispettare le norme fissate in tale modello nella redazione di tutti i suoi formulari commerciali, amministrativi o altri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i depositi doganali e le zone franche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2561/90 è modificato come segue:

1. All'articolo 34 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

« 4. Quando le merci vincolate al regime del deposito doganale siano dichiarate per una destinazione doganale diversa dall'immissione in libera pratica o dall'esportazione e si applichi il paragrafo 2, la dichiarazione per questa destinazione reca, nella casella 31, una delle seguenti diciture:

- Mercancías MU
- SB varer
- UB-Waren
- Εμπορεύματα Σ.Ε
- UFH goods
- Marchandises MU
- Mercí MU
- GB-goederen
- Mercadorias MU.

5. In caso di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale per le merci cui si applica il paragrafo 2, dopo essere state vincolate ad un altro regime doganale, viene utilizzato il bollettino d'informazioni denominato "bollettino INF-8". Esso viene redatto in un originale e in una copia su un formulario conforme al modello e alle disposizioni di cui all'allegato VIII.

L'autorità doganale presso la quale è depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale chiede, avvalendosi del bollettino INF-8 da essa vistato, all'ufficio di controllo del deposito in cui vengono effettuate le manipolazioni usuali di comunicarle la specie, il valore in dogana e la quantità di merci dichiarate che sarebbero da prendere in considerazione se non avessero subito le predette manipolazioni.

<sup>(1)</sup> GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 33.

L'originale del bollettino INF-8 è trasmesso all'ufficio di controllo del deposito e la copia è custodita dall'autorità doganale che ha vistato la casella 14 del bollettino INF-8. L'ufficio di controllo del deposito fornisce le informazioni chieste nelle caselle 11, 12 e 13, vista la casella 15 e rinvia l'originale del bollettino INF-8 all'ufficio doganale indicato nella casella 4.

6. Il dichiarante può chiedere il rilascio del bollettino INF-8 al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale e il loro vincolo ad un regime doganale diverso dalla libera pratica o dall'esportazione.

In tal caso, l'ufficio di controllo fornisce le informazioni chieste nelle caselle 11, 12 e 13, vista la casella 15 e consegna al dichiarante l'originale del bollettino INF-8.»

2. All'articolo 38 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente :

«3 bis. Quando le merci da trasferire abbiano formato oggetto di manipolazioni usuali e si applichi l'articolo 34, paragrafo 2, il documento di cui al paragrafo 1 deve recare la specie, il valore in dogana e la quantità di merci trasferite che sarebbero da prendere in considerazione, in caso di nascita dell'obbligazione doganale, se non avessero subito le predette manipolazioni.

Quando tali merci siano in seguito dichiarate per una destinazione doganale diversa dall'immissione in libera pratica o dall'esportazione, si applica l'articolo 34, paragrafo 4 e, all'occorrenza, anche 5 e 6.»

3. L'allegato II è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

4. Viene aggiunto l'allegato VIII, che figura all'allegato II del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2562/90 è modificato come segue :

1. All'articolo 19 paragrafo 3, la lettera f) è sostituita dal testo seguente :

« f) ove l'introduzione in zona franca o in deposito franco serva ad appurare il regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di deposito doganale ovvero ad appurare il regime di transito comunitario, procedura esterna, che a sua volta è servito ad appurare uno di questi regimi, le menzioni previste, rispettivamente :

- dall'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio (\*),
- dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione (\*\*),

— dall'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione (\*\*\*)»

(\*) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.

(\*\*) GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1.

(\*\*\*) GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 1.

2. All'articolo 20 vengono aggiunti i paragrafi seguenti :

« 4. Quando le merci introdotte in zona franca o in deposito franco siano dichiarate per una destinazione doganale diversa dall'immissione in libera pratica o dall'esportazione o siano vincolate al regime della custodia temporanea e si applichi il paragrafo 2, la casella 31 della dichiarazione per questa destinazione o la casella riservata alla designazione delle merci nel documento utilizzato per la custodia temporanea reca una delle seguenti diciture :

- Mercancías MU
- SB varer
- UB-Waren
- Εμπορεύματα Σ.Ε
- UFH goods
- Marchandises MU
- Mercis MU
- GB-goederen
- Mercadorias MU.

5. In caso di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale per le merci cui si applica il paragrafo 2, dopo essere state vincolate ad un altro regime doganale, viene utilizzato il bollettino d'informazioni INF-8, di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 2561/90.

L'autorità doganale presso la quale è depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale chiede, avvalendosi del bollettino INF-8 da essa vistato, all'autorità doganale preposta al controllo della zona franca o del deposito franco in cui sono effettuate le manipolazioni usuali, di comunicarle la specie, il valore in dogana e la quantità di merci dichiarate che sarebbero da prendere in considerazione se non avessero subito le predette manipolazioni.

L'originale del bollettino INF-8 è trasmesso all'autorità doganale preposta al controllo della zona franca o del deposito franco e la copia è conservata dall'autorità doganale che ha vistato la casella 14 del bollettino INF-8.

L'autorità doganale preposta al controllo della zona franca o del deposito franco fornisce le informazioni chieste nelle caselle 11, 12 e 13, vista la casella 15 e rinvia l'originale del bollettino INF-8 all'ufficio doganale di cui alla casella 4.

6. Il dichiarante può chiedere il rilascio del bollettino INF-8 al momento dell'uscita delle merci dalla zona franca o dal deposito franco per essere vincolate ad un regime doganale diverso dalla libera pratica o dall'esportazione.

In tal caso, l'autorità doganale preposta al controllo della zona franca o del deposito franco fornisce le informazioni di cui alle caselle 11, 12 e 13, vista la casella 15 e consegna al dichiarante l'originale del bollettino INF-8. »

3. L'allegato II è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

ALLEGATO I

**AUTORIZZAZIONE DEPOSITO DOGANALE**

COMUNITÀ EUROPEA

<b>TITOLARE</b>	<b>1</b>	1. Titolare :  N. di identificazione :	N. :  Autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad utilizzare il regime
		2. Riferimento della domanda :	3. Ufficio di controllo :
		4. Deposito o impianti di immagazzinaggio :	
		5. Contabilità di magazzino :	6. Data d'entrata in vigore :
		7. Procedure applicabili :  all'entrata :  all'uscita :	8. Termine per la presentazione dell'estratto da cui si desume la quantità di merci in magazzino :
<b>1</b>			9. Importo della garanzia o modalità per la determinazione dell'im- porto :
		10. Merci ammesse :	11. Percentuale di perdite :
		12. Altre merci :	
		13. Manipolazioni usuali :	
		14. Rimozione temporanea. Scopo : Manipolazioni :	
		15. Altre operazioni autorizzate :	
		16. Applicazione della procedura prevista dall'articolo 13, paragrafo 2, secondo le norme figuranti nell'allegato n. .... Ufficio(i) designa- to(i) :	
		17. Altre disposizioni :	18. Numero di allegati :
		19. Autorità che rilascia l'autorizzazione :	
		Luogo :	Firma :
		Data :	Timbro
		Persona da contattare :	

## Note

1. Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo del titolare. Il numero d'identificazione è costituito dalla lettera che indica il tipo di deposito secondo le denominazioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2561/90, e da un numero che contraddistingue il deposito.
2. Indicare la data e il riferimento della domanda di autorizzazione.
3. Indicare l'ufficio doganale competente per il controllo del deposito doganale.
4. Indicare l'indirizzo completo del deposito o degli impianti di immagazzinaggio utilizzati per merci poste sotto il regime del deposito doganale.
5. Indicare il luogo esatto ove è tenuta la contabilità di magazzino.
7. Indicare, con riferimento all'articolo applicabile del regolamento (CEE) n. 2561/90, la procedura da utilizzare e il termine per la presentazione della eventuale dichiarazione complementare o riepilogativa.
9. Se non è richiesta alcuna garanzia, indicare « nulla ».
10. Unicamente per i depositi privati.
11. Se del caso, indicare per ogni merce l'aliquota forfettaria di perdita irrimediabile dipendente dalla sua stessa natura ammessa in conformità dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 2561/90.
12. Indicare, ove occorra, le merci (con la loro posizione doganale) che possono essere immagazzinate nei locali del deposito doganale senza essere assoggettate a tale regime.
- 13 e 14. Indicare, eventualmente nell'allegato, in quale forma l'ufficio di controllo venga preventivamente informato.
15. Indicare, ove occorra, il riferimento alle autorizzazioni di perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale o trasformazione di prodotti di base con prefinanziamento, ovvero l'allegato contenente questo riferimento, quando tali operazioni possono essere effettuate nei locali del deposito doganale.

ALLEGATO I

**AUTORIZZAZIONE DEPOSITO DOGANALE**

COMUNITÀ EUROPEA

<b>A U T O R I Z Z A D O G A N A L E</b>	<b>2</b>	1. Titolare :	N. :  Autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad utilizzare il regime
		N. di identificazione :	
		2. Riferimento della domanda :	3. Ufficio di controllo :
		4. Deposito o impianti di immagazzinaggio :	
		5. Contabilità di magazzino :	6. Data d'entrata in vigore :
	7. Procedure applicabili :	8. Termine per la presentazione dell'estratto da cui si desume la quantità di merci in magazzino :	
	all'entrata :		
	all'uscita :	9. Importo della garanzia o modalità per la determinazione dell'im- porto :	
<b>2</b>	10. Merci ammesse :		11. Percentuale di perdite :
12. Altre merci :			
13. Manipolazioni usuali :			
14. Rimozione temporanea. Scopo : Manipolazioni :			
15. Altre operazioni autorizzate :			
16. Applicazione della procedura prevista dall'articolo 13, paragrafo 2, secondo le norme figuranti nell'allegato n. .... Ufficio(i) designa- to(i) :			
17. Altre disposizioni :			18. Numero di allegati :
19. Autorità che rilascia l'autorizzazione :			
Luogo :		Firma :	Timbro
Data :			
Persona da contattare :			

## Note

1. Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo del titolare. Il numero d'identificazione è costituito dalla lettera che indica il tipo di deposito secondo le denominazioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2561/90, e da un numero che contraddistingue il deposito.
2. Indicare la data e il riferimento della domanda di autorizzazione.
3. Indicare l'ufficio doganale competente per il controllo del deposito doganale.
4. Indicare l'indirizzo completo del deposito o degli impianti di immagazzinaggio utilizzati per merci poste sotto il regime del deposito doganale.
5. Indicare il luogo esatto ove è tenuta la contabilità di magazzino.
7. Indicare, con riferimento all'articolo applicabile del regolamento (CEE) n. 2561/90, la procedura da utilizzare e il termine per la presentazione della eventuale dichiarazione complementare o riepilogativa.
9. Se non è richiesta alcuna garanzia, indicare « nulla ».
10. Unicamente per i depositi privati.
11. Se del caso, indicare per ogni merce l'aliquota forfettaria di perdita irrimediabile dipendente dalla sua stessa natura ammessa in conformità dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 2561/90.
12. Indicare, ove occorra, le merci (con la loro posizione doganale) che possono essere immagazzinate nei locali del deposito doganale senza essere assoggettate a tale regime.
- 13 e 14. Indicare, eventualmente nell'allegato, in quale forma l'ufficio di controllo venga preventivamente informato.
15. Indicare, ove occorra, il riferimento alle autorizzazioni di perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale o trasformazione di prodotti di base con prefinanziamento, ovvero l'allegato contenente questo riferimento, quando tali operazioni possono essere effettuate nei locali del deposito doganale.

*ALLEGATO I bis***DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE A GESTIRE UN DEPOSITO  
DOGANALE O AD UTILIZZARE IL REGIME**

1. Il formulario su cui è redatta l'autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad utilizzare il regime è stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca, per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m<sup>2</sup>.
  2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.
  3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serie destinato ad individualizzarlo. Tale numero è preceduto dalle seguenti lettere che indicano lo Stato membro che lo rilascia :
    - BE per il Belgio
    - DK per la Danimarca
    - DE per la Germania
    - EL per la Grecia
    - ES per la Spagna
    - FR per la Francia
    - IE per l'Irlanda
    - IT per l'Italia
    - LU per il Lussemburgo
    - NL per i Paesi Bassi
    - PT per il Portogallo
    - UK per il Regno Unito.
  4. Il formulario è stampato e le caselle sono da compilare in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dallo Stato membro che rilascia l'autorizzazione.
-



## BOLLETTINO D'INFORMAZIONI

COMUNITÀ EUROPEA

<b>O R I G I N A L E</b>	1	1. Dichiarante :	<b>INF 8</b> Depositi doganali Zone franche/Depositi franchi Manipolazioni usuali	
		2. Destinatario della domanda d'informazioni :		N.
		4. Destinatario delle informazioni :		3. Domanda Il sottoscritto chiede che vengano determinati la specie, il valore in dogana e la quantità relativi alle merci di cui alla casella 9 che dovrebbero essere presi in considerazione se le merci non avessero subito le manipolazioni di cui alla casella 8.  Luogo : Data : Firma :
		5. Titolare dell'autorizzazione/dell'approvazione :		
	1			
	6. N. d'identificazione :	7. Documento di uscita dal deposito doganale, dalla zona franca o dal deposito franco  Natura : N. : Data : Ufficio doganale :		
	8. Natura delle manipolazioni :  Data alla quale sono state effettuate :			
9. Marchi e numeri, numero e natura dei colli. Designazione delle merci :			10. Quantità netta :	
Elementi da prendere eventualmente in considerazione per determinare l'obbligazione doganale relativa alle merci di cui alla casella 9 se queste non avessero subito le manipolazioni di cui alla casella 8 :				
11. Specie :		12. Valore in dogana :	13. Quantità :	
14. Visto dell'ufficio doganale in cui è stata depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica (vedasi casella 4)  Luogo e data :                      Firma e timbro :		15. Visto dell'ufficio doganale che ha fornito le informazioni (vedasi casella 2)  Luogo e data :                      Firma e timbro :		

Il formulario deve essere compilato in modo leggibile ed indelebile, preferibilmente a macchina. Non deve contenere cancellazioni o alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del formulario e vistata dall'autorità doganale.

Le caselle da 1 a 10 del formulario devono essere compilate dalla persona che dichiara le merci che hanno subito le manipolazioni usuali per la libera pratica o un altro regime che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale oppure, in caso di compilazione del bollettino al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale o dalla zona o dal deposito franco, per un altro regime doganale.

Note relative alle caselle seguenti :

1. Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo.
- 2 e 4. Indicare il nome e l'indirizzo completo dell'ufficio doganale. La casella 4 non deve essere compilata quando il bollettino è redatto al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco.
5. Indicare, secondo il caso, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo :
  - del titolare dell'autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad avvalersi del regime, del deposito doganale in cui le manipolazioni usuali sono state effettuate, oppure
  - del titolare dell'approvazione della contabilità — materie nella zona franca o nel deposito franco in cui le manipolazioni usuali sono state effettuate.
6. Indicare, secondo il caso, il numero d'identificazione del deposito doganale o il riferimento all'approvazione della contabilità — materie nella zona franca o nel deposito franco.

## BOLLETTINO D'INFORMAZIONI

COMUNITÀ EUROPEA

<b>C O P I A</b>	<b>2</b>	1. Dichiarante :	<b>INF 8</b> <b>Depositi doganali</b> <b>Zone franche/Depositi franchi</b> <b>Manipolazioni usuali</b>
	2. Destinatario della domanda d'informazioni :	<b>N.</b>	
	4. Destinatario delle informazioni :	3. Domanda Il sottoscritto chiede che vengano determinati la specie, il valore in dogana e la quantità relativi alle merci di cui alla casella 9 che dovrebbero essere presi in considerazione se le merci non avessero subito le manipolazioni di cui alla casella 8.  Luogo : Data : Firma :	
	5. Titolare dell'autorizzazione/dell'approvazione :		
	<b>2</b>		
6. N. d'identificazione :		7. Documento di uscita dal deposito doganale, dalla zona franca o dal deposito franco	
8. Natura delle manipolazioni :		Natura :	
Data alla quale sono state effettuate :		N. :	
		Data :	
		Ufficio doganale :	
9. Marchi e numeri, numero e natura dei colli. Designazione delle merci :			10. Quantità netta :
Elementi da prendere eventualmente in considerazione per determinare l'obbligazione doganale relativa alle merci di cui alla casella 9 se queste non avessero subito le manipolazioni di cui alla casella 8 :			
11. Specie :		12. Valore in dogana :	13. Quantità :
14. Visto dell'ufficio doganale in cui è stata depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica (vedasi casella 4)  Luogo e data :                      Firma e timbro :		15. Visto dell'ufficio doganale che ha fornito le informazioni (vedasi casella 2)  Luogo e data :                      Firma e timbro :	

Il formulario deve essere compilato in modo leggibile ed indelebile, preferibilmente a macchina. Non deve contenere cancellazioni o alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del formulario e vistata dall'autorità doganale.

Le caselle da 1 a 10 del formulario devono essere compilate dalla persona che dichiara le merci che hanno subito le manipolazioni usuali per la libera pratica o un altro regime che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale oppure, in caso di compilazione del bollettino al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale o dalla zona o dal deposito franco, per un altro regime doganale.

Note relative alle caselle seguenti :

1. Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo.
- 2 e 4. Indicare il nome e l'indirizzo completo dell'ufficio doganale. La casella 4 non deve essere compilata quando il bollettino è redatto al momento dell'uscita delle merci dal deposito doganale o dalla zona franca o dal deposito franco.
5. Indicare, secondo il caso, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo :
  - del titolare dell'autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad avvalersi del regime, del deposito doganale in cui le manipolazioni usuali sono state effettuate, oppure
  - del titolare dell'approvazione della contabilità — materie nella zona franca o nel deposito franco in cui le manipolazioni usuali sono state effettuate.
6. Indicare, secondo il caso, il numero d'identificazione del deposito doganale o il riferimento all'approvazione della contabilità — materie nella zona franca o nel deposito franco.

*ALLEGATO II bis***DISPOSIZIONI RELATIVE AL BOLLETTINO D'INFORMAZIONI INF-8**

1. Il formulario su cui è compilato il bollettino d'informazioni INF-8 è stampato su carta bianca priva di paste meccaniche, collata per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m<sup>2</sup>.
2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.
3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serie destinato ad individualizzarlo.
4. Il formulario è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui il bollettino è rilasciato. Le caselle sono compilate in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dall'autorità doganale dello Stato membro in cui il bollettino è rilasciato. L'autorità competente dello Stato membro che deve fornire le informazioni o deve utilizzarle può chiedere la traduzione, nella lingua o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro, dei dati contenuti nei formulari ad essa presentati.



ALLEGATO III

ATTESTAZIONE CONCERNENTE LA POSIZIONE DOGANALE

COMUNITÀ EUROPEA

T I T O L A R E	1	1. Titolare (nome e indirizzo completo):	Attestazione concernente la posizione doganale di merci che si trovano in zona franca o in deposito franco
		2. Ufficio doganale (nome e indirizzo completo):	N. : _____ Data : _____
			3. Le merci descritte nella casella 4 sono (!)
			<input type="checkbox"/> comunitarie <input type="checkbox"/> non comunitarie
		(!) Nota : Indicare ciò che è necessario in modo da rendere impossibile ogni modifica ulteriore	
	1		
4. Numero d'ordine ; marche e numeri ; numero e natura dei colli ; quantità e designazione delle merci :			
5. Luogo :			
Data : _____ Firma : _____			
			Timbro dell'ufficio doganale







*ALLEGATO III bis***DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTESTAZIONE CONCERNENTE LA POSIZIONE  
DOGANALE DELLE MERCI CHE SI TROVANO IN ZONA FRANCA O DEPOSITO  
FRANCO**

1. Il formulario sul quale l'attestazione della posizione doganale delle merci che si trovano in zona franca o deposito franco è redatta, deve essere stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m<sup>2</sup>.
2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.
3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serie destinato a individualizzarlo.
4. Il formulario è stampato e le caselle sono da compilare in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dall'autorità doganale dello Stato membro che rilascia l'attestazione.
5. Il formulario non deve contenere cancellazioni o alterazioni. Le modifiche da apportarvi eventualmente devono essere effettuate depennando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore dell'attestazione e vistata dall'autorità doganale.
6. Gli articoli devono essere indicati nell'attestazione uno dopo l'altro, senza interlinee, ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultimo articolo deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere annullati con una linea in modo da rendere impossibile ogni aggiunta ulteriore.
7. L'originale del formulario compilato e una copia devono essere presentati all'ufficio doganale all'entrata delle merci nella zona franca o nel deposito franco o quando è presentata la dichiarazione doganale, secondo i casi. Dopo il visto del formulario, l'ufficio doganale conserva una copia dell'attestazione.
8. Nel caso in cui l'attestazione è compilata dall'operatore conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, la casella n. 5 può essere:
  - o munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale e della firma di un funzionario di questo ufficio, oppure
  - riempita dall'operatore con l'impronta di un timbro fiscale speciale in metallo, approvato dalle autorità doganali.

L'operatore conserva copia dell'attestazione con la sua contabilità di magazzino.